

*Studio legale associato Montaldo - Nardi*  
Viale delle Milizie n. 38- 00192 Roma  
telefono 06/3701107 fax 06/23328100  
e.mail: avv.montaldo@studiomontaldonardi.it

Roma, 30.01.2012

Al Rettore dell'Università  
degli Studi di Tor Vergata

Scrivo per conto e nell'interesse dei lavoratori di questo Ateneo, che sottoscrivono la presente per adesione e conferma.

Costoro mi hanno riferito una grave violazione di un accordo sindacale e dei loro consequenziali diritti.

In data 1<sup>a</sup> dicembre 2010 veniva sottoscritto dall'Amministrazione, dalla RSU e da numerose organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori un accordo con cui :

il Rettore si impegnava a bandire una selezione per il passaggio alla posizione economica superiore nell'ambito della categoria di appartenenza;

il numero dei passaggi possibili sarebbe stato pari a quello dei dipendenti dell'Ateneo, in possesso, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, di una anzianità di due anni di effettivo servizio nella posizione economica rivestita, previo parere del Collegio dei revisori;

sarebbero stati ammessi alla selezione tutti i dipendenti in possesso della suddetta anzianità che non fossero incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio;

all'esito della selezione sarebbero stati dichiarati vincitori i lavoratori che avessero ottenuto almeno il 60% del punteggio massimo conseguibile.

La decorrenza del nuovo inquadramento veniva fissato al 20.12.2010.

Da tale momento ai vincitori della selezione non sarebbe stata più corrisposta una quota mensile della indennità di professionalità e dell'indennità di responsabilità o della indennità di posizione pari all'importo mensilmente percepito per effetto della progressione economica in questione.

L'accordo al punto 9 prevedeva poi una clausola di salvaguardia a vantaggio di quei lavoratori (tra cui gli istanti) che a dicembre non fossero ancora in possesso del requisito dell'anzianità minima di due anni nella posizione economica di appartenenza: tale clausola imponeva all'Amministrazione di indire una nuova selezione entro luglio 2011.

Si trattava di un accordo che, come rilevato dalla RSU e dalle OO.SS firmatarie, aveva il pregio di mantenere al livello del 2010 il fondo per il salario accessorio e di consentire al personale il passaggio alla posizione economica superiore

mediante due procedure selettive previste per la fine di dicembre 2010 e luglio 2011.

L'accordo non comportava nell'immediato un incremento economico, ma consentiva il raggiungimento di una posizione economica superiore ripagata con una quota del salario individuale delle indennità percepite; tale quota, in tal modo, veniva resa stabile e irreversibile attraverso la trasformazione in stipendio tabellare, a valere oltretutto anche sul trattamento pensionistico.

Tale accordo ha incontrato larghissimo favore tra i dipendenti: lo riprova il fatto che al referendum indetto dai sindacati firmatari dell'accordo per l'approvazione dello stesso, ha partecipato più del 70% del personale; l'accordo è stato approvato dal 90% dei votanti.

L'Amministrazione con D.R. n. 14.12.2010, in pedissequa attuazione dell'accordo bandiva la prima selezione; all'esito di questo circa il 60% dei dipendenti conseguiva la posizione economica a concorso con decorrenza 20.12.2010.

Del tutto inaspettatamente, dopo questo primo adempimento l'Amministrazione cessava di dare seguito all'accordo: la selezione, prevista per luglio 2011 per quanti non avevano potuto partecipare a quella precedente per difetto della anzianità minima di due anni, non veniva bandita.

Le numerose sollecitazioni sindacali al rispetto dei patti sono state ignorate dall'Amministrazione

che neanche si è peritata di fornire chiarimenti sul suo illegittimo comportamento omissivo.

In tal modo i diritti dei lavoratori istanti vengono clamorosamente lesi; essi sono vittime di una violazione dell'accordo che giunge del tutto inaspettata, considerato che i loro colleghi che hanno sostenuto e superato la selezione di dicembre sono stati inquadrati e usufruiscono dei benefici dell'accordo. Costoro in nulla si differenziano dagli istanti, salvo il fatto che possedevano il requisito di partecipazione, l'anzianità minima, già nel dicembre del 2010

Si consuma in tal modo una ingiustificata e illecita discriminazione tra gli aventi diritto alla progressione.

E ciò si ripete senza che nulla sia intervenuto dopo dicembre 2010 che possa motivare l'accaduto.

E' da respingere come assurdo un ripensamento dell'Ateneo magari in nome di presunte lesioni di diritti dei lavoratori.


Sarebbe davvero singolare un'eventuale preoccupazione in tal senso, non foss'altro perché si tratta di un accordo voluto fortemente da una delegazione sindacale che rappresenta la stragrande maggioranza dei lavoratori, all'evidente scopo di tutelarne e consolidarne i diritti retributivi e non certo per depauperarli, che non a caso è stato approvato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori, che ne hanno compreso i vantaggi.

Trattandosi inoltre di un accordo che riguarda diritti soggettivi, contrattualmente definiti con un accordo mai disdettato, neanche è consentito all'Amministrazione di ergersi a difesa di inesistenti remissioni economiche, violando i patti sottoscritti.

Ma soprattutto si tratterebbe di una preoccupazione infondata: l'accordo, infatti, non incide in alcun modo sulla retribuzione complessiva dei lavoratori in quanto la riduzione delle indennità viene compensata per intero dall'incremento stipendiale; tale trasformazione della retribuzione da accessoria a fondamentale la rende addirittura stabile e irreversibile, ponendo così il lavoratore al riparo da eventuali riduzioni del Fondo. Quindi, non solo non vi è alcuna perdita economica nell'immediato, ma addirittura si è introdotta una garanzia per il futuro mantenimento del livello retributivo acquisito.

Gli istanti, quindi, diffidano l'Amministrazione a dare immediata e compiuta attuazione all'accordo di dicembre 2010. Preavvertono che in difetto procederanno in giudizio per la tutela dei loro diritti ingiustificatamente lesi dall'assurdo comportamento datoriale.

Avv. Paolo Maria Montaldo



| Cognome e nome | Firma |
|----------------|-------|
|                |       |
|                |       |